Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
CLAUDIO COLOMBO	Componente designato dai clienti non consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 6 marzo 2026 (e reclamo presentato il 14 gennaio 2026), il ricorrente, titolare di una carrozzeria, rappresentava di aver effettuato riparazioni su un veicolo danneggiato a seguito di un tamponamento. Riferiva di aver svolto le lavorazioni necessarie, comprese riparazioni strutturali sul veicolo e di aver emesso una fattura pari a 2.300,01 euro e che l'impresa, sulla base di una perizia integrativa che avrebbe rilevato la presenza di danni non riconducibili al sinistro, aveva offerto un indennizzo pari a 231 euro, escludendo le spese per le riparazioni strutturali. Quindi, rappresentava di aver presentato reclamo, contestando la congruità della valutazione svolta in relazione ai danni e alle riparazioni effettivamente eseguite e documentate, e di non aver ricevuto una risposta soddisfacente. Dalla lettura del reclamo, si apprende che il ricorrente, per il tramite di un rappresentante volontario, agiva in qualità di cessionario del credito derivante dal sinistro.

Con le controdeduzioni, l'impresa rappresentava di aver ricevuto una denuncia di sinistro, che era stata gestita ai sensi dell'art. 149 C.d.A., e la cui dinamica e responsabilità non erano oggetto di contestazione, evidenziando che il diritto all'indennizzo derivante dal sinistro era stato oggetto di cessione alla carrozzeria del ricorrente. Affermava dunque di aver effettuato una perizia sul veicolo del danneggiato, che aveva quantificato i danni nella misura di euro 551,00, e che, sulla base di ciò, aveva formulato un'offerta di indennizzo al ricorrente; che il veicolo era stato successivamente sottoposto ad una seconda perizia, per

verificare la sussistenza dei danni ulteriori indicati dalla carrozzeria e la necessità delle relative riparazioni; che tale accertamento aveva evidenziato la presenza di un disallineamento non riconducibile alla dinamica del sinistro, per cui aveva escluso alcuni interventi dalla stima tecnica. Pertanto, in ragione di quanto accertato dalla seconda perizia, aveva liquidato ulteriori 231,00 euro, per un totale di 783,00 euro, precisando anche di aver svolto un'ulteriore verifica, effettuando una perizia anche sul veicolo del responsabile del sinistro, da cui sarebbe emersa esclusivamente la presenza di danni riconducibili ad un urto di lieve entità, e, quindi, di aver definitivamente escluso la presenza di lesioni tali da necessitare interventi strutturali sul veicolo.

In conclusione, il ricorrente chiede che l'Arbitro Assicurativo "*accerti la non congruità dell'importo liquidato/offerto (euro 231,00) rispetto al danno da sinistro e alle riparazioni eseguite e documentate, e riconosca un importo risarcitorio corretto e congruo, includendo le lavorazioni strutturali necessarie al ripristino del veicolo (ivi compresa la messa in DIMA), con conseguente condanna della Compagnia al pagamento dell'integrazione dovuta fino all'importo di euro 2.300,01 (o alla diversa somma ritenuta di giustizia)*".

L'impresa chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio ha ad oggetto la richiesta del cessionario (titolare di una carrozzeria) del credito risarcitorio derivante da un sinistro stradale di ottenere, dall'impresa di assicurazione obbligata al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 149 CAP, il residuo indennizzo per i danni al veicolo.

Dalla documentazione prodotta non risulta il contratto di cessione del credito, ma la circostanza è pacifica fra le parti e dalla documentazione versata in atti si evince altresì che l'odierno ricorrente ha proposto il ricorso in proprio, e non in nome e per conto del cedente il quale non è parte del presente procedimento.

Tanto premesso, il Collegio dell'AAS ha già avuto modo in più occasioni di affermare che "*la posizione del cessionario del credito alla prestazione assicurativa - tanto in termini generali quanto con riguardo alla specifica fattispecie del cessionario del credito risarcitorio oggetto del presente procedimento - non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività dell'Arbitro Assicurativo, quale delineato dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, del Decreto. Invero, non può disconoscersi che il cessionario, per effetto della cessione, acquisti validamente la titolarità del credito e, nei limiti di questo, il diritto di ricevere la prestazione assicurativa. Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé sufficiente a radicarne la legittimazione innanzi all'Arbitro Assicurativo*" (Decisioni AAS nn. 748/2026, 729/2026, 624/2026).

In particolare, il Collegio ha ritenuto che la posizione del cessionario del credito alla prestazione assicurativa - tanto in termini generali quanto con riguardo alla specifica fattispecie del cessionario del credito risarcitorio - non rientri nell'ambito soggettivo e oggettivo di operatività dell'Arbitro Assicurativo, quale delineato dagli artt. 1, comma 1, lett. b), e 3, comma 1, del Decreto del Ministero delle imprese e del *Made in Italy,* 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito "Decreto"). Se, infatti, non può disconoscersi che il cessionario, per

effetto della cessione, acquisti validamente la titolarità del credito e, nei limiti di questo, il diritto di ricevere la prestazione assicurativa, tuttavia tale circostanza non è di per sé sufficiente a radicarne la legittimazione ad agire innanzi all'Arbitro Assicurativo. Ciò che rileva ai fini dell'accesso al sistema di tutela stragiudiziale delineato dal Decreto non è infatti la mera titolarità attuale del credito, bensì la circostanza che la pretesa azionata trovi fonte diretta nel contratto di assicurazione oggetto del ricorso, ovvero nella disciplina legale che direttamente regola il rapporto assicurativo. Solo tale ricostruzione interpretativa appare sistematicamente plausibile, poiché consente di coordinare la nozione di "clientela" di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del Decreto, con il requisito oggettivo della controversia derivante da un contratto di assicurazione richiesto dall'art. 3 del Decreto.

Nel caso del cessionario, invece, la pretesa fatta valere nei confronti dell'impresa, pur avendo ad oggetto un credito originariamente sorto dal rapporto assicurativo, trova il proprio titolo immediato non già nel contratto di assicurazione, bensì nell'autonomo e successivo negozio traslativo rappresentato dalla cessione del credito, che si pone quale presupposto necessario della pretesa azionata. Il collegamento con il contratto di assicurazione risulta, pertanto, mediato e non diretto: proprio tale natura derivativa della posizione del cessionario implica che questi non subentri automaticamente nel rapporto assicurativo, ma acquisisca soltanto, per effetto della cessione, una ragione di credito nei confronti dell'impresa e le correlate azioni funzionali alla sua realizzazione, senza tuttavia succedere – come si verificherebbe nell'ipotesi di cessione del contratto – nell'intera posizione contrattuale del cedente (cfr., sulla distinzione fra cessione del contratto e cessione del credito, Cass. civ., Sez. II, 25 marzo 2026, n. 7136; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2018, n. 17727). D'altra parte, il cessionario neppure può essere ricondotto al soggetto "*al quale la legge riconosce azione diretta nei confronti dell'impresa*" (come prescrive l'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto). L'azione diretta è infatti attribuita dalla legge al titolare originario della posizione protetta — nella specie, al danneggiato da sinistro stradale ai sensi degli artt. 144 e 149 CAP — e non al cessionario del relativo credito, il quale può eventualmente agire verso l'impresa soltanto in forza del successivo negozio di cessione.

In conclusione, il Collegio, richiamando i propri precedenti in termini, esclude che nel caso di specie il cessionario del credito al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa sia legittimato alla proposizione del ricorso innanzi all'Arbitro Assicurativo, difettando nel ricorrente la qualifica di "*cliente*" ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del Decreto e non trattandosi di controversia rimessa alla cognizione dell'Arbitro, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA